



UNIVERSITÀ  
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

**lawtech**  
The Law and Technology Research Group

# Diritto comparato della proprietà intellettuale

## Lezione 7 – Diritto d'autore e parodia

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2023-2024

Roberto Caso

# Caso

- La nota impresa produttrice di acqua minerale Sassetta diffonde su radio e televisione una campagna pubblicitaria dell'acqua minerale «Le mille bolle blu» nella quale il protagonista dello spot è il noto personaggio di fantasia supereroe Flash Gorgon rappresentato in chiave umoristica.

# Caso

- L'impresa DreamPlagiarist, titolare dei diritti d'autore sul supereroe Flash Gorgon che a sua volta si ispira a un personaggio realmente vissuto negli anni '30 negli USA, fa causa a Sassetta per violazione del diritto d'autore sul proprio personaggio di fantasia.

# L'ordine del ragionamento

1. Casi e problemi americani
2. Casi e problemi della Corte di giustizia UE
3. Casi e problemi italiani

# 1. US Copyright Act - § 107. Limitations on exclusive rights: Fair use

[...]

- (1) the **purpose and character of the use**, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
- (2) the **nature of the copyrighted work**;
- (3) the **amount and substantiality of the portion used** in relation to the copyrighted work as a whole; and
- (4) the **effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work**.
- [...]

# 1. Leval (1990)

HARVARD LAW REVIEW

---

Toward a Fair Use Standard

Author(s): Pierre N. Leval

Source: *Harvard Law Review*, Mar., 1990, Vol. 103, No. 5 (Mar., 1990), pp. 1105-1136

Published by: The Harvard Law Review Association

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/1341457>

---

## COMMENTARIES

### TOWARD A FAIR USE STANDARD



*Pierre N. Leval\**

Random distribution has dealt me a generous share of copyright suits involving claims of fair use. The court of appeals' disagreement with two of my decisions<sup>1</sup> provoked some rethinking, which revealed that my own decisions had not adhered to a consistent theory, and, more importantly, that throughout the development of the fair use doctrine, courts had failed to fashion a set of governing principles or values. Is this because no rational defining values exist, or is it rather that judges, like me, have repeatedly adjudicated upon ad hoc perceptions of justice without a permanent framework? This commentary suggests that a cogent set of governing principles exists and is soundly rooted in the objectives of the copyright law.

# 1. Leval (1990)

I believe the answer to the question of justification turns primarily on whether, and to what extent, the challenged use is *transformative*. The use must be productive and must employ the quoted matter in a different manner or for a different purpose from the original.<sup>29</sup> A quotation of copyrighted material that merely repackages or republishes the original is unlikely to pass the test; in Justice Story's words, it would merely "supersede the objects" of the original.<sup>30</sup> If, on the

# 1. Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994)





# 1. Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994)

## Opinion of the Court

- We have less difficulty in finding that critical element in 2 Live Crew's song than the Court of Appeals did, although having found it we will not take the further step of evaluating its quality. The threshold question when fair use is raised in defense of parody is whether a parodic character **may reasonably be perceived.**



Immagine sinistra: Installation view of Jeff Koons, *String of Puppies*, 1988, at the Whitney Museum of American Art. Photo by Amaury Laporte, via Flickr.  
Immagine destra: Art Rogers, *Puppies*, 1985

# 1. Rogers v. Koons, 960 F. 2d 301, (1992)

- **The problem in the instant case is that even given that "String of Puppies" is a satirical critique of our materialistic society, it is difficult to discern any parody of the photograph "Puppies" itself.** We conclude therefore that this first factor of the fair use doctrine cuts against a finding of fair use. The circumstances of this case indicate that Koons' copying of the photograph "Puppies" was done in bad faith, primarily for profit-making motives, and did not constitute a parody of the original work.

# 1. Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith

Fonte Wikipedia:

[https://en.wikipedia.org/wiki/Andy\\_Warhol\\_Foundation\\_for\\_the\\_Visual\\_Arts,\\_Inc.\\_v.\\_Goldsmith](https://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol_Foundation_for_the_Visual_Arts,_Inc._v._Goldsmith)

- [Lynn Goldsmith](https://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol_Foundation_for_the_Visual_Arts,_Inc._v._Goldsmith#/media/File:Lynn_Goldsmith_1981_photo_of_Prince.jpg) - as reprinted in U.S. Supreme Court publication of the case, 598 U.S. \_\_\_\_, (2023), [https://en.wikipedia.org/wiki/Andy\\_Warhol\\_Foundation\\_for\\_the\\_Visual\\_Arts,\\_Inc.\\_v.\\_Goldsmith#/media/File:Lynn\\_Goldsmith\\_1981\\_photo\\_of\\_Prince.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol_Foundation_for_the_Visual_Arts,_Inc._v._Goldsmith#/media/File:Lynn_Goldsmith_1981_photo_of_Prince.jpg)
- [Prince, by Andy Warhol.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Prince,_by_Andy_Warhol.jpg)



# 1. Possibile soluzione



- “The “purpose and character” of AWF’s use of Goldsmith’s photo-graph in commercially licensing Orange Prince to Condé Nast does not favor AWF’s fair use defense to copyright infringement”.



## 2. Dir. 2001/29/CE Art. 5 - Eccezioni e limitazioni

- 1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:
  - k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di **caricatura, parodia o pastiche;**

## 2. Un caso di parodia



## 2. Una possibile soluzione al Caso: Corte Giustizia C-201/13 Deckmyn 2014

- L'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 dev'essere interpretato nel senso che la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di **evocare un'opera esistente**, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima, e, dall'altro, quella di **costituire un atto umoristico o canzonatorio**.



## 2. Una possibile soluzione al Caso: Corte Giustizia C-201/13 Deckmyn 2014

La nozione di «parodia», ai sensi di detta disposizione,

- non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla **presenza di percettibili differenze** rispetto all'opera originale parodiata,
- dovrebbe poter essere **ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall'autore stesso dell'opera originale**,
- dovrebbe essere **incentrata proprio sull'opera originale** o dovrebbe **indicare la fonte dell'opera parodiata**.

## 2. Una possibile soluzione al Caso: Corte Giustizia C-201/13 Deckmyn 2014

- Ciò premesso, l'applicazione, in una situazione concreta, dell'eccezione per parodia, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, deve rispettare **un giusto equilibrio** tra, da un lato, **gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva** e, dall'altro, **la libertà di espressione** dell'utente di un'opera protetta, il quale si avvalga dell'eccezione per parodia ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 3, lettera k).

## 2. Argomenti e specificazioni del principio

- 29. Così, per quanto concerne la controversia di cui è investito il giudice del rinvio, si deve rilevare che, secondo Vandersteen e a., dal momento che, nel disegno di cui al procedimento principale, i personaggi che nell'opera originale raccoglievano le monete gettate sono stati sostituiti da persone che indossano un velo e da persone di colore, **tale disegno trasmette un messaggio discriminatorio che produce l'effetto di associare l'opera protetta ad un siffatto messaggio.**

## 2. Pelham II

- Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 settembre 2023 — CG, YN / Pelham GmbH e a.
- (Causa C-590/23, Pelham)

## 2. Pelham II: questione 1

- Se la norma di limitazione del diritto d'autore relativa all'utilizzo a scopo di **pastiche** di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE (1) abbia **carattere residuale** sicché vi rientra in ogni caso **un confronto artistico** con un'opera preesistente o un altro oggetto di riferimento, anche sotto forma di campionamento. Se la nozione di pastiche sia soggetta a **criteri restrittivi** quali il requisito dell'umorismo, dell'imitazione di stile o dell'omaggio.

## 2. Pelham II: questione 2

- Se l'utilizzo «a scopo» di pastiche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE richieda l'accertamento **dell'intenzione dell'utente** di utilizzare materiali protetti dal diritto d'autore al fine di creare un pastiche o se sia **sufficiente la riconoscibilità della natura di pastiche** da parte di persone che conoscono i materiali protetti dal diritto d'autore a cui si fa riferimento e hanno la consapevolezza intellettuale necessaria per percepire il pastiche.

## 2. ECS (2024)

- <https://europeancopyrightsociety.org/wp-content/uploads/2024/11/ecs-opinion-pelham-ii-1.pdf>

### 3. «Qui rido io» 2021 (di Mario Martone): D'Annunzio c. Scarpetta





### 3. Il caso

- Eduardo Scarpetta scrive con intento parodistico un'opera intitolata il «Il figlio di Jorio» rappresentata al teatro e riprodotta in stampa. L'opera si ispira al dramma di Gabriele D'Annunzio «La figlia di Jorio».
- Gabriele D'Annunzio denuncia Scarpetta per violazione delle norme penali che sanzionano il reato di contraffazione

### 3. Il problema

- Costituisce contraffazione la parodia che, alla comparazione con l'opera drammatica parodiata, mostri contraddizione e antitesi in riferimento ai nomi dei personaggi, agli episodi, alle azioni e alle finalità?

3. La soluzione. Trib. pen. Napoli ud. 27 maggio 1908 (Pres. Morelli, Est. Giaquinto) - La massima

- La parodia, intesa come travestimento burlesco di opera seria, è opera autonoma, indipendente e lecita che non può mai essere ragione di punibilità sotto forma di contraffazione.

### 3. Pievatolo (2024):

<https://zenodo.org/records/11163103>

- Questo paradosso è dovuto dell'applicazione al concetto di proprietà intellettuale, già di per sé discutibile, di **una teoria estetica altrettanto discutibile** (si veda la citazione di Umberto Eco nella slide 20): quella implicita nella **perizia di Benedetto Croce per la quale l'espressione è accidentale e conta solo l'intuizione artistica**. Così diventa lecito avere espressioni identiche o molto simili, ma diverse perché diversamente ispirate, cioè basate su un'idea diversa; e, di converso, diventa anche illecito esprimere una stessa idea in una lingua diversa da quella dell'originale, perché appunto l'idea è la medesima. Se questa dottrina venisse applicata sistematicamente, le idee stesse sarebbero esposte al rischio di essere a loro volta trasformate in oggetti di proprietà.

3. La fortuna di un precedente: ad es. Tribunale civile Milano, 29 gennaio 1996 (Tamaro c. Luttazzi)

«Al riguardo, è, peraltro, significativo, sul piano storico, che, come attestato nella motivazione di Trib. Napoli 27 maggio 1908, nel testo definitivo della previgente legge sul diritto d'autore 766/1882 **la parodia fu espunta dal novero delle elaborazioni abusive di opere altrui proprio in considerazione della sua dignità di opera dotata di autonoma individualità**».

### 3. Art. 70 c.1 LdA

- 1. Il **riassunto**, la **citazione** o la **riproduzione di brani o di parti di opera** e la loro **comunicazione** al pubblico sono **liberi** se effettuati per uso di **critica** o di **discussione**, nei **limiti giustificati da tali fini** e purché **non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera**; se effettuati a fini di **insegnamento** o di **ricerca scientifica** l'utilizzo deve inoltre avvenire **per finalità illustrative e per fini non commerciali.**

### 3. Art. 70, c.1 l.d.a.

- Per uso di **critica** o di **discussione**, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano **concorrenza all'utilizzazione economica** dell'opera
- [requisiti aggiuntivi] Se effettuati a fini di **insegnamento** o di **ricerca scientifica** l'utilizzo deve **inoltre** avvenire per **finalità illustrative** e per **fini non commerciali**

### 3. Art. 70 c.3 LdA

- 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla **menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore** e, se si tratti di traduzione, del **traduttore**, **qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.**



# 3. Art. 70 vs Fair Use

- [...] deve inoltre avvenire per **finalità illustrative** e per **fini non commerciali**.  
[...]
- (1) the **purpose and character of the use**, including whether such use is of a **commercial nature** or is for nonprofit educational purposes;

# 3. Art. 70 vs Fair Use

- Il riassunto, la citazione o la riproduzione **di brani o di parti di opera** e la loro **comunicazione al pubblico** sono liberi [...]
- (3) **the amount and substantiality of the portion used** in relation to the copyrighted work as a whole; and

# 3. Art. 70 vs Fair Use

- [...] purch  non costituiscano **concorrenza all'utilizzazione economica** dell'opera;
- (4) the **effect of the use upon the potential market for or value** of the copyrighted work.

### 3. La formulazione del problema giuridico

- La formulazione di un problema giuridico non è mai un atto neutro, in quanto, nel riflettere le convinzioni politiche e ideologiche dell'interprete, orienta la soluzione (cfr. G. Pascuzzi, *Il problem solving nelle professioni legali*, Bologna, 2017, 220)

### 3. Le formulazioni della Cassazione italiana

- Cass. civ., sez. I, 19-02-2015, n. 3340 (caso Prendi questa mano zingara, De Gregori) → plagio-contraffazione → scarto semantico (teorie estetiche)
- Cass. civ., sez. I, ord., 30 dicembre 2022 n. 38165 (caso Zorro) → art. 70 l. 1941/633

### 3. Caso Zorro



### 3. Caso Zorro. Cass., I civ., ord., 30 dicembre 2022 n. 38165 - Massima

- In tema di diritto di autore, la parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell'opera, o del personaggio, e la libertà di espressione dell'autore della parodia stessa; in tal senso, la ripresa dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare dell'opera o del personaggio originali, come accade quando entri in concorrenza con l'utilizzazione economica dei medesimi.

# Roberto Caso

E-mail:

[roberto.caso@unitn.it](mailto:roberto.caso@unitn.it)

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>



# Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633